



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA

Via Roma Snc c/o Stazione Marittima. - Tel. 081.8967381 - E-mail: ucprocida@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/procida/

ORDINANZA

ARGOMENTO: “Disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità turistico-ricreative e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida,

- VISTO:** il Decreto Legislativo 18.07.2005 nr. 171 recante il “ Codice della nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE”, emanato a norma dell’art.6 della Legge 08 luglio 2003 nr. 172 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, nr. 229 “Revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, nr. 171, recante Codice della nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, nr. 172, in attuazione dell’art. 1 della Legge 7 ottobre 2015, nr. 167”;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, nr. 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, nr. 171, recante il Codice della nautica da Diporto”;
- VISTO:** il decreto 10 maggio 2005, nr. 121 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante l’istruzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”;
- VISTO:** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1988 n.112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*” in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41, e 42 del Dlgs 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105 comma 2 lettera l) Dlgs. 112/1998, che attribuisce ai Comuni Costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modificazioni e integrazioni (Col.Reg ’72) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTA:** la circolare prot. nr. 17619 del 19.06.2017 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – attività di noleggio esercitata con i natanti da diporto –ordinanza ex. Art. 6, comma 6, del D. L.vo 171/2005 ;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 7930 in data 22.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne, avente ad oggetto “*Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio*”, il quale ha evidenziato che il comma 6bis della, art. 27 del Codice della Nautica ha puntualmente integrato e disciplinato le modalità di conduzione dei natanti da diporto adibiti ad attività commerciali prevedendo l’obbligatorietà della patente nautica e che, pertanto, il dp. prot. 17619 del 19.06.2017 è da

ritenersi non più aderente alle nuove previsioni normative nella parte in cui indicava la possibilità di prevedere un titolo professionale marittimo per il personale preposto al comando dei natanti adibiti a noleggio, disponendo che le Autorità Marittime allineino i propri provvedimenti alla nuova normativa;

VISTE: le Circolari della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua prot. nr. 15036 del 06 maggio 2015 e prot. nr. 20473 del 20 luglio 2016, che rispettivamente individuano gli elementi distintivi trail noleggio da diporto e il trasporto passeggeri e i requisiti tecnici di sicurezza per le unità da diporto adibite al noleggio ed il limite dei dodici passeggeri trasportabili per le stesse;

VISTO: il Decreto del 01.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, relativo ai "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";

VISTA: l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 della Capitaneria di Porto di Napoli e s.m.i., emanata ai sensi della legge n. 172/2003, con cui vengono disciplinati i limiti di navigazione rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Napoli, che include anche il Circondario Marittimo di Procida;

VISTA: la propria Ordinanza n. 08/2014 emanata il 28.04.2014, avente ad oggetto "*Ordinanza di sicurezza balneare nelle acque del Circondario Marittimo di Procida*" e ss.mm.ii.;

VISTA: la propria precedente Ordinanza 14/2017 datata 28.07.2017 "Disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità turistico-ricreative e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo";

VISTA: la propria Ordinanza n. 13/2013 emanata il 23.05.2013, avente ad oggetto "Svolgimento delle attività subacquee non professionali *nelle acque del Circondario Marittimo di Procida*" e ss.mm.ii.;

VISTA la propria Ordinanze n. 16/2013 emanata il 17.06.2013, avente ad oggetto "*Costoni franos*" e ss.mm.ii.;

VISTA la riunione di coordinamento tenutasi in data 29/06/2017 presso la Direzione Marittima di Napoli, con la partecipazione di tutti gli Uffici dipendenti, allo scopo di verificare l'omogeneità delle disposizioni vigenti in materia nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;

VISTO: l'articolo 27 comma 9 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità Marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda la modalità della loro condotta;

TENUTO CONTO: del parere favorevole espresso dall'Ente comunale – Sportello Unico delle Attività Produttive - con nota prot. 4169 del 11.04.2025.

VISTO: il Dispaccio nr. 95077 del 18.07.2023 del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera,

TENUTO CONTO	della situazione locale del Circondario Marittimo di Procida che si caratterizza per la presenza di un'Area Marina Protetta, un elevato traffico passeggeri congiunto ad un elevato flusso diportistico;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare l'ordinanza 14/2017 al fine di meglio organizzare, ottimizzare e semplificare le modalità di presentazione delle comunicazioni di inizio attività presso gli Uffici del Circondario Marittimo di Procida;
CONSIDERATE	le attività di coordinamento assicurate con la superiore Capitaneria di Porto di Napoli, sede di Direzione Marittima, al fine di condividere i correttivi oggetto della presente ordinanza che non costituiscono variazione sostanziale alle norme tale da compromettere l'omogeneità delle disposizioni a carattere regionale;
CONSIDERATA:	la necessità di aggiornare, in virtù delle richiamate innovazioni normative, l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
TENUTO CONTO	che negli ultimi anni, di pari passo con l'incremento turistico che ha investito l'isola di Procida, è notevolmente aumentato anche il numero di natanti da diporto impiegati ai fini commerciali; pertanto, per esigenze di carattere locale, viene confermata la necessità di una puntuale disciplina dell'attività di locazione/noleggio dei natanti e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, rendendo necessario, altresì, stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI:	gli artt. 16, 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATO:	che per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;

O R D I N A

Articolo 1 (Definizioni)

Per ciò che concerne le definizioni ai fini della presente Ordinanza, si rimanda integralmente al Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 (**Allegato A**) ed alle altre norme di settore, così come meglio citate in premessa.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza integra le vigenti disposizioni in materia di utilizzo commerciale dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nelle acque marittime.
2. La presente Ordinanza si applica alle attività di cui al precedente comma esercitate nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida.
3. Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo dei natanti diversi da quello da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quei natanti adibiti a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n.472).
4. Non è altresì ricompreso nella presente Ordinanza il c.d. *noleggio occasionale*, definito come quel noleggio praticato in forma non professionale dal proprietario o dall'utilizzatore in *leasing*

di imbarcazioni o navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce, per espressa determina di legge, uso commerciale dell'unità e, per questo motivo, non è subordinata alle formalità richieste dall'art. 2 del Codice della Nautica da diporto (necessità di iscrizione nel registro delle imprese e annotazione sulla licenza di navigazione e sui registri navali dell'attività esercitata). L'occasionalità è determinata dalla durata massima complessiva dell'attività di noleggio fissata dalla legge in 42 giorni annui. Quindi per il noleggio occasionale non sussiste il divieto di uso promiscuo (diporto puro e commerciale allo stesso tempo) dell'unità, previsto dall'art. 2 comma 4 del Codice della nautica da diporto.

PARTE 1

Disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto a motore e/o a vela e delle moto d'acqua

Articolo 3 (Comunicazione d'inizio attività)

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua stazionanti, come porto base, nel Circondario Marittimo di Procida, presentano all'indirizzo di posta elettronica certificata cp-procida@pec.mit.gov.it o a mano, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, conforme al modulo allegato al D.M. 01.09.2021, così come modificato da D.M.29.07.2024., (**ALLEGATO B**) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2 del D.M. 01.09.2021 in formato "pdf" (qualora presentata digitalmente) ed integrata con i seguenti documenti/dati resi necessari per le finalità di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, dell'operatore commerciale richiedente;
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 nella quale deve essere precisato che la società/ditta è esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del DLgs 171/2005 e ss.mm.ii. "Codice della Nautica da diporto";
 - numero/i di matricola/e motore/i installato/i a bordo di ogni natante impiegato nelle attività commerciali di cui sopra;
 - copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - dichiarazione circa la disponibilità di una unità adibita a prestare idonea assistenza alle unità locate;
 - qualora il natante sia impiegato in attività di noleggio, è necessario specificare nome e cognome dei conducenti muniti della prevista patente nautica ed in regola con il contratto di lavoro stipulato con l'operatore commerciale che esercita l'attività di cui all'articolo 1 comma 1 del D.M. 01.09.2021;
 - esclusivamente per i natanti adibiti all'attività di noleggio, copia del certificato di idoneità al noleggio, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Marittima;
 - copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare, da cui risulti che i natanti sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili (compreso il conducente) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la

- responsabilità civile dalla vigente normativa;
- indicazione del tratto di costa e/o Porto in cui abitualmente stazionano i natanti e zone dove si intende compiere l'attività;
 - scheda fotografica natante (**ALLEGATO E**) da trasmettere rigorosamente a colori, descrittiva di ogni singolo mezzo nautico;
 - per le sole attività di noleggio, elenco dei conducenti abilitati (**ALLEGATO F**);
2. Per quanto concerne gli aspetti connessi a modalità e termini di presentazione della comunicazione di cui sopra, e per quanto non espressamente indicato, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal D.M. 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa;
 3. A parziale integrazione del comma 4 articolo 2 del D.M. 01.09.2021, l'operatore commerciale comunica nell'immediato a questa Autorità Marittima, ogni variazione alla comunicazione di cui al presente articolo. La comunicazione di inizio attività, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima in originale, rimane valida sino a comunicazione da parte dell'operatore commerciale di sopraggiunte variazioni e/o cessazione dell'attività in parola.
 4. È istituito presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida il "**Registro degli esercenti l'attività di locazione, noleggio nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo con natanti da diporto e moto d'acqua**", ove vengono riportati gli estremi delle società/ditte autorizzate ad effettuare tali attività commerciali nell'ambito del Circondario Marittimo.
 5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 4 **(Obblighi generali per lo svolgimento dell'attività di locazione e/o noleggio natanti da diporto)**

Fermo restando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa, l'operatore commerciale:

1. è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici utilizzati;
2. deve consegnare e/o mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative;
3. deve tenere un registro conforme al modello in **ALLEGATO C**, siglato e vidimato dall'Autorità Marittima prima dell'inizio dell'attività, ove annotare obbligatoriamente di volta in volta, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e/o di noleggio. Il registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia;
4. a parziale integrazione dell'articolo 3 del D.M. 01.09.2021 il contratto di locazione/noleggio deve essere numerato progressivamente e contestualmente riportato sul registro di cui al precedente punto;

5. ai fini della presente Ordinanza, deve custodire il predetto registro per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dal completamento dello stesso per pronta consultazione su richiesta delle Autorità competenti;
6. deve assicurarsi, a parziale integrazione dell'art. 3 del D.M. 01.09.2021, che i natanti da diporto impiegati nelle attività disciplinate con la presente Ordinanza siano contrassegnati in modo ben visibile da una **SIGLA** con le seguenti caratteristiche:

- a) caratteri di altezza minima di cm 10 e di colore a contrasto con quello dello scafo e posizionati nella zona poppiera lato sinistro/dritto;
- b) indicazione della **DENOMINAZIONE** della Ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e/o centro di immersione/addestramento, seguito dal **NUMERO PROGRESSIVO** (coincidente con quello riportato nella comunicazione di inizio attività) e dal suffisso **"L"** (locazione), **"N"** (noleggio), **"L/N"** (locazione e noleggio). A titolo esemplificativo: Ditta Rossi: *ROSSI 01/N, ovvero ROSSI 02/L, ROSSI 02/LN ecc. ecc.*).

Nei soli casi concordati con questa Autorità Marittima, per mere finalità di ingombro, la sigla di cui al presente comma potrà riportare il solo acronimo della ditta/ragione sociale in luogo della denominazione per esteso.

7. Per la locazione, deve dichiarare di avere nelle proprie disponibilità unità navale idonea a garantire una tempestiva assistenza ai clienti in caso di necessità. Tale unità, ubicata nel circondario marittimo ove viene effettuata l'attività di locazione, deve essere sempre pronta ed efficiente, immediatamente disponibile all'uso da parte dell'operatore commerciale. Tale disposizione non esime l'operatore commerciale dall'obbligo di informare contestualmente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, sul canale VHF 16 o ai numeri di telefono 1530 – 081.8969191, al verificarsi dell'evento stesso. Gli operatori commerciali che svolgono la propria attività presso strutture di ormeggio adiacenti ovvero ubicate presso la medesima località, potranno consociarsi qualora il numero dei mezzi locati non superi complessivamente le 20 unità, per garantire il servizio di assistenza di cui al precedente paragrafo, previa formale comunicazione da trasmettere in forma preventiva a questa Autorità Marittima. La suddetta comunicazione, contenente l'indicazione dell'unità dedicata al servizio di assistenza ed il luogo ove la stessa stazionerà, deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di inizio attività (articolo 3 della presente Ordinanza) e sottoscritta da tutti gli operatori commerciali consociati;
8. deve predisporre che a bordo vi siano sempre a disposizione del conduttore la comunicazione di inizio attività di cui sopra, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima, nonché i documenti previsti dalle normative citate in premessa.
9. deve munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative;
10. in caso di locazione, deve fornire al conduttore, oltre le istruzioni di cui all'Allegato 2 del Decreto 01.09.2021, le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) numero 1530 per le emergenze in mare e il numero 081.8969191 della Sala Operativa dell'Autorità Marittima;
 - b) numero di telefono del locatore;
 - c) sintetiche indicazioni relative alle dotazioni di sicurezza, agli avvisi di carattere locale, ai principali divieti e pericoli locali (es. aree vietate alla navigazione, aree interessate dalla presenza di pericolo dovute a secche, costoni franosi etc.), ai limiti di navigazione e di velocità nel Circondario Marittimo di Procida;
 - d) zonizzazione e indicazioni circa le norme vigenti nell'ambito dell' Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" con particolare riferimento ai limiti e ai divieti previsti nelle diverse zone;
 - e) il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona di interesse e qualora le condizioni meteo sono tali da poter apportare situazioni di pericolo o rischio per la

navigazione in sicurezza non deve procedere alla locazione/noleggio dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione;

f) le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare (COLREG '72);

11. rifiuta la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

Per le modalità di redazione e raccolta dei contratti di locazione/noleggio si fa pieno rimando a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 01.09.2021.

Articolo 5 **(Disposizioni aggiuntive per il noleggio)**

1. I natanti da diporto destinati al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, dovranno avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di cui al D.M. n.133/2024, come da allegato X (articolo 88, comma 1), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. In ogni caso i natanti impiegati nel noleggio non potranno navigare oltre le dodici miglia dalla costa.
2. Il titolare o dipendente della Società/Ditta impegnato nella condotta del natante noleggiato dovrà obbligatoriamente essere in **possesso della patente nautica** indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero della distanza di navigazione dalla costa.
3. I natanti impiegati in attività di noleggio devono essere in possesso di certificato d'idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, cui deve essere allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio delle dotazioni di sicurezza imbarcate nonché l'eventuale dichiarazione di cui sopra.
4. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
5. L'equipaggio dovrà essere composto dal titolare e/o dipendenti della Società/Ditta autorizzata all'attività di noleggio con natanti da diporto. Al riguardo deve essere conservata a bordo del natante, ed esibita in caso di controllo, copia di idonea documentazione a comprova (copia estratto camera di commercio, contratto di assunzione o comunicazione Unilav, ecc.).

Articolo 6 **(Numero massimo persone trasportabili)**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.M. 146/2008, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
 - a) **tre persone** unità di lunghezza fuori tutto fino a metri 3,5;
 - b) **quattro persone** unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,5 e fino a metri 4,5;
 - c) **cinque persone** unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,5 e fino a metri 6;
 - d) **sei persone** unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6 e fino a metri 7,5;
 - e) **sette persone** unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,5 e fino a metri 8,5;
 - f) **nove persone** unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,5.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

4. In caso di noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili, a prescindere dall'abilitazione dell'unità, non può andare oltre il limite di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

PARTE 2

(Disciplina delle attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia per usi turistici di carattere locale)

Articolo 7

(Comunicazione d'inizio attività)

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione nel Circondario Marittimo di Procida, con i natanti per usi turistici di carattere locale (jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, kayak, pedalò, tavole da "sup", tavole motorizzate, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati e mezzi simili, **moto d'acqua**), presentano all'indirizzo PEC cp-procida@pec.mit.gov.it o a mano, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, conforme al modulo allegato al D.M. 01.09.2021, così come modificato da D.M.29.07.2024. (**ALLEGATO B**), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2 del D.M. 01.09.2021 (dove esistente) in formato "pdf" se presentata digitalmente ed integrata con i seguenti documenti/dati:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, dell'operatore commerciale richiedente;
 - eventuale/i numero/i di matricola/e motore/i installato/i a bordo di ogni natante impiegato nelle attività commerciali di cui sopra.
 - scheda fotografica natante (**ALLEGATO E**) da trasmettere rigorosamente a colori, descrittiva di ogni singolo mezzo nautico;
2. Per quanto concerne gli aspetti connessi a modalità e termini di presentazione della comunicazione di cui sopra e per quanto non espressamente indicato all'interno della presente Ordinanza, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal D.M. 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa.
3. A parziale integrazione del comma 4 art.2 del D.M. 01.09.2021, l'operatore commerciale comunica nell'immediato a questa Autorità Marittima, ogni variazione alla comunicazione di cui al presente articolo. La comunicazione di inizio attività, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima in originale, rimane valida sino a comunicazione da parte dell'operatore commerciale di sopraggiunte variazioni e /o cessazione dell'attività in parola.

Articolo 8

(Obblighi generali per lo svolgimento dell'attività di locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale)

Fermo restando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa, l'operatore commerciale:

1. è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici utilizzati;
2. deve consegnare e/o mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza, previste dalle normative specifiche vigenti;
3. rifiuta la locazione ai minori di anni 14;

4. ha facoltà di richiedere alla persona affidataria una formale dichiarazione di capacità al nuoto;
5. loca i suddetti natanti solo in maniera giornaliera, dalle 08:00 alle ore 19:00 esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli;
6. deve tenere un registro conforme al modello in Allegato C, siglato e vidimato dall'Autorità Marittima prima dell'inizio dell'attività, ove annotare con numerazione progressiva e prima dell'inizio di ogni attività, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione. Il registro in parola deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia.
7. ai fini della presente Ordinanza, deve custodire i registri di cui al precedente comma per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dal completamento del registro stesso per pronta consultazione su richiesta delle Autorità competenti.
8. deve dotarsi di idonea unità in grado di prestare tempestivamente assistenza ai propri mezzi locati. Tale unità dovrà stazionare presso la propria concessione o in porto vicino alla stessa, essere sempre pronta ed efficiente, immediatamente disponibile all'uso da parte dell'operatore commerciale. Tale disposizione non esime il locatore dall'obbligo di informare contestualmente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, sul canale VHF 16 o ai numeri di telefono 1530 - 0818969191, al verificarsi dell'evento/emergenza (come sopra). Caratteristiche, documenti e posizionamento dell'unità di supporto dovranno pervenire allegate alla comunicazione di inizio attività.
9. esclusivamente per la locazione di moto d'acqua, deve predisporre che a bordo sia sempre a disposizione del conduttore la comunicazione di inizio attività di cui sopra, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima.

PARTE 3

Disciplina dei natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee

Articolo 9

(Comunicazione d'inizio attività)

6. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività centri di immersione, circoli e associazioni ONLUS utilizzando natanti in appoggio alle immersioni subacquee che stazionano nel Circondario Marittimo di Procida, presentano all'indirizzo PEC cp-procida@pec.mit.gov.it o a mano, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, conforme al modulo allegato al D.M. 01.09.2021, così come modificato da D.M. 29.07.2024., (**ALLEGATO B**) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2 del D.M. 01.09.2021 in formato "pdf" (qualora presentata digitalmente) ed integrata con i seguenti documenti/dati resi necessari per le finalità di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare:
 1.
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, dell'operatore commerciale richiedente;
 - numero/i di matricola/e motore/i installato/i a bordo di ogni natante impiegato nelle attività commerciali di cui sopra;
 - nome e cognome dei conducenti muniti della prevista patente nautica ed in regola con il contratto di lavoro stipulato con l'operatore commerciale che esercita l'attività in parola.
 2. Per quanto concerne gli aspetti connessi a modalità e termini di presentazione della comunicazione di cui sopra, e per quanto non espressamente indicato, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal D.M. 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa.
 3. A parziale integrazione del comma 5 art. 8 del D.M. 01.09.2021, l'operatore commerciale comunica nell'immediato a questa Autorità Marittima ogni variazione alla comunicazione di cui

al presente articolo. La comunicazione di inizio attività, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima in originale, rimane valida sino a comunicazione da parte dell'operatore commerciale di sopraggiunte variazioni e /o cessazione dell'attività in parola.

4. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 10

(Obblighi e divieti per l'attività commerciale di appoggio a immersioni subacquee)

Fermo restando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 01.09.2021 e dalle norme citate in premessa, l'operatore commerciale:

1. è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici utilizzati;
2. deve mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza, previste dalle normative vigenti;
3. deve tenere, a norma di quanto prevista dall'art. 8 comma 3 del DM. 01.09.2021, un registro conforme al modello in **Allegato D**, siglato e vidimato dall'Autorità Marittima prima di iniziare l'attività, ove annotare di volta in volta e prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività in parola. Il registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia§;
4. deve, ai fini della presente Ordinanza, custodire i registri di cui al precedente comma per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dal completamento del registro stesso per pronta consultazione su richiesta delle Autorità competenti.
5. deve mantenere le attrezzature subacquee in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti per tutto il loro utilizzo.
6. deve assicurarsi che i natanti da diporto impiegati nelle attività disciplinate con la presente Ordinanza siano contrassegnati in modo ben visibile da una SIGLA con le seguenti caratteristiche:
 - a. caratteri di altezza minima di cm 10 e di colore a contrasto con quello dello scafo;
 - b. indicazione della DENOMINAZIONE della Ditta o ragione sociale centro di immersione/addestramento, seguito dal NUMERO PROGRESSIVO (coincidente con quello riportato nella comunicazione di inizio attività) e dal suffisso "SUB" (attività subacquee). A titolo esemplificativo: Ditta Rossi: *ROSSI 01/SUB*.

Nei soli casi concordati con questa Autorità Marittima, per mere finalità di ingombro, la sigla di cui al presente comma potrà riportare il solo acronimo della ditta/ragione sociale in luogo della denominazione per esteso.

7. deve predisporre che a bordo siano sempre a disposizione del conduttore la comunicazione di inizio attività di cui sopra, timbrata e vistata per ricevuta da questa Autorità Marittima, nonché i documenti previsti dalla vigente normativa.

PARTE 4

Articolo 11 (Disposizioni finali e sanzionatorie)

1. La presente Ordinanza, emessa al fine di implementare la sicurezza della navigazione, garantire la tutela dell'ambiente marino e la salvaguardia della vita umana in mare, entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa ed abroga la precedente Ordinanza n. 14/2017 meglio specificata in premessa.
2. Le comunicazioni già presentate per l'anno 2024 a questa Autorità Marittima in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata Ordinanza n. 14/2017 nonché nelle forme e nei modi previsti dal D.M. 01.09.2021 così come modificato dal DM 29.07.2024, saranno ritenute valide anche ai fini della presente, previa integrazione della documentazione mancante rispetto a quanto in essa previsto.
3. La documentazione allegata alla presente Ordinanza costituisce parte integrante del provvedimento stesso.
4. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni previste dal Codice della nautica da diporto, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle altre norme speciali.
5. I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, nonché ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/lprocida/.

Procida, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito Andrea SICILIANO

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

INDICE ELENCO ALLEGATI

- **ALLEGATO A1:** DECRETO MINISTERIALE 01.09.2021
- **ALLEGATO A2:** DECRETO MINISTERIALE 29.07.2024;
- **ALLEGATO B:** COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTIE UTILIZZO NATANTI COME UNITA' APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE
- **ALLEGATO C:** REGISTRO ATTIVITA' LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI ELOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA
- **ALLEGATO D:** REGISTRO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI COME UNITA' APPOGGIOIMMERSIONI SUBACQUEE
- **ALLEGATO E** SCHEDA FOTOGRAFICA ANAGRAFICA NATANTE
- **ALLEGATO F** ELENCO DEI CONDUCENTI

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 87, nel quale si rileva che: «Da dodici settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta non controllata. Si conferma la situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.988 casi per 100.000 abitanti ed una velocità di trasmissione che si mantiene stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica (...) La trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene costantemente al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Campania presenta un'incidenza dei contagi pari a 2280,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,8% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 10,6%;

la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza dei contagi pari a 3087,3 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 53,5% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 21,2%;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera b) del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alla Regione Campania delle misure previste per le «zone gialle»;

Preso atto della sussistenza per la Regione Valle d'Aosta dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c) del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per le «zone arancioni»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania e Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova

classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

*Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 98

22A00320

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 1° settembre 2021.

Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;



Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:

a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di cui al comma 1;

b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

c) appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

Art. 2.

Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;

b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;

c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;

d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;

e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;



f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorità ove è stata presentata, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica all'autorità marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Art. 3.

Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

a) la tipologia della prestazione;

b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;

c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;

d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;

e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

Art. 4.

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

2. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:

a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;

c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;

d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse.

4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.

Art. 5.

Noleggio di natanti

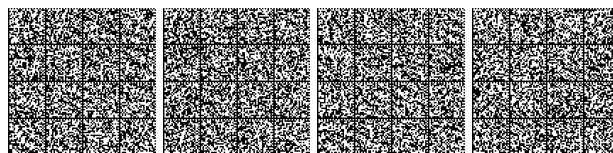
1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 6.

Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo gior-



naliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di età inferiore a quattordici anni.

Art. 7.

Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unità in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

2. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Art. 8.

Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;

c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.

3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:

a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;

b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;

c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;

d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

4. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.

5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 9.

Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

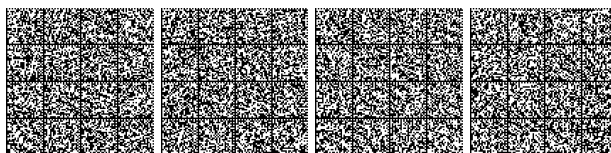
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811



COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.



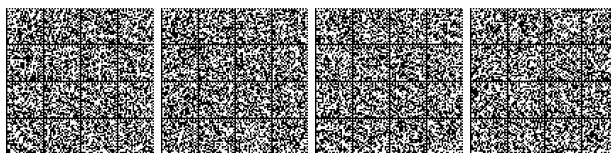
N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

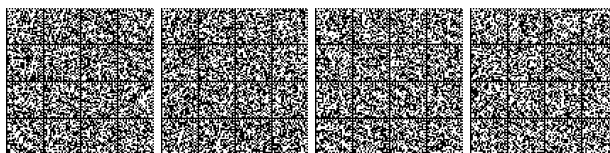
NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.



Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.



H4-CBD (altra denominazione);
 H4CBD (altra denominazione);
 HCBBD (altra denominazione);
 THD (altra denominazione);
 cicloesilCBD (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4'-cloro-descloroalprazolam (denominazione comune);
 6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (denominazione chimica);
 4'-cloro-descloroalprazolam (altra denominazione);
 4'-Cl-descloroalprazolam (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04201

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2024.

Modifica dell'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 17 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;

Visti in particolare gli articoli 2 e 8 del decreto 1° settembre 2021, che stabiliscono le modalità di comunicazione di inizio attività, rispettivamente, di locazione e noleggio e di appoggio alle immersioni subacquee da effettuare con apposito modulo, allegato al decreto stesso;

Considerate le criticità interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

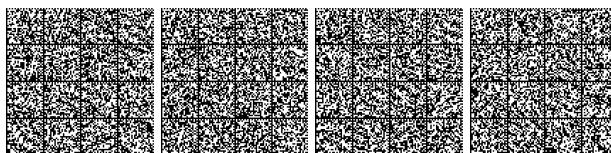
Articolo unico

1. La comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua oppure di appoggio alle immersioni subacquee, da presentare all'Autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella competente per il territorio, nel quale abitualmente stazionano i natanti da diporto o le moto d'acqua impiegati, prevista, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022, è resa su modulo conforme all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

Il Ministro: SALVINI



COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

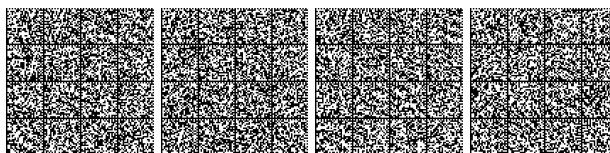
N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

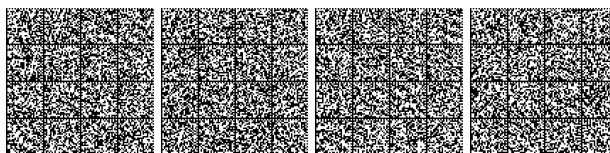
N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.





Visto e Timbro Autorità Marittima

REGISTRO DEI CONTRATTI/DOCUMENTI FISCALI PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

N°	DATA E ORA (INIZIO UTILIZZO DEL MEZZO)	ESTREMI IDENTIFICATIVI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	GENERALITÀ CONDUTTORE ED ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA (ove prevista)	NUMERO PASSEGGERI		FIRMA DIPENDENTE CHE HA COMPILATO IL REGISTRO
							ADULTI	BAMBINI	

IL PRESENTE REGISTRO E'
COMPOSTO DA N° _____ PAGINE
TIMBRATE E VISTATE
DALL'AUTORITA' MARITTIMA

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE				
Operatore di assistenza subacquea				
Data dell'immersione		Ora inizio immersione		Ora fine immersione
Zona dell'immersione				
Estremi identificativi del mezzo d'appoggio utilizzato				
Conduuttore unità appoggio		NOME	COGNOME	ESTREMI PATENTE NAUTICA
Istruttori o Guide dell'immersione		NOME	COGNOME	Brevetti posseduti
Partecipanti all'immersione	Età	NOME	COGNOME	Recapito telefonico

TIMBRO DELLA SOCIETA'

SCHEDA FOTOGRAFICA NATANTE

SIGLA IDENTIFICATIVA NATANTE				
NATANTE NR	ADIBITO A	☐ NOLEGGIO ☐ LOCAZIONE ☐ UNITA APPOGGIO	TIPO	☐ GOZZO ☐ GOMMONE ☐ CABINATO A MOTORE ☐ UNITA' A VELA ☐ LANCIA
Lunghezza m:		Larghezza m:		Colore:
Numero Scafo (HIN)	Potenza motore in Kw:		Matricola motore/i:	Max persone trasportabili:
Compagnia Assicurativa			Scadenza polizza	

FOTO LATERALE DEL NATANTE

NATANTI A NOLEGGIO – ELENCO CONDUCENTI ABILITATI					
NOME	COGNOME	PATENTE NAUTICA N°	RILASCIATA DA	IN DATA	CONTRATTO DI LAVORO N° DEL

- 1) Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
- 2) Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data_____

Firma_____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Prot.n°_____del_____

Timbro Tondo e Visto per ricezione